
ESTREMI

Autorità: Tribunale Padova sez. II

Data: 24 settembre 2004

Numero: n. 2520

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

SEZIONE II CIVILE

IL GIUDICE

Dott. ROBERTO BEGHINI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I' grado iscritta a ruolo il 16/10/2000 al n.
3495/00 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
2/10/2000 da Aiut. Uff. Giud. del Tribunale di Padova

DA

F.LLI SANAVIA DI SANAVIA CLAUDIO E C. SNC

Con sede in Vigonovo, Via Padova, 26

- attrice -

rappresentata e difesa come da mandato a margine dell'atto di
citazione dagli avv.ti GIULIANO TIRIBILLI e GIOVANNA COSTANTINO con
studio in Selvazzano Dentro, Via Firenze, 4;

CONTRO

ALPE S.P.A.

Con sede in Noventa Padovana, Via Noventana, 188

- convenuta -

rappresentata e difesa come da mandato a margine della comparsa di
costituzione dagli avv.ti GIANPAOLO FORTUNATI e NATALIA FRISON con
studio in Dolo (VE) Via Marconi, 1.

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA VENDITA DI COSE MOBILI.

CONCLUSIONI

Dell'attrice

NEL MERITO: Accertata la sussistenza dei gravi vizi di funzionamento
e l'inidoneità all'uso cui è destinata della macchina assemblatrice
automatica per sottopiedi mod. PAT24C mt. 512081298 fornita dalla
Società Alpe Spa ed accertato che, a causa di detti vizi,
l'assemblatrice si trova ferma ed inutilizzata presso la sede della
F.lli Sanavia Snc, condannarsi la Società Alpe Spa, in persona del
legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'attrice i danni
tutti dalla stessa subiti in conseguenza dei difetti lamentati, danni
che si quantificano in L. 35.000.000= oltre IVA, pari all'importo del
contratto di leasing, ed oltre interessi maturati dalle varie
scadenze dei canoni di locazione finanziaria e maturandi sino al
saldo, o in quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse
essere ritenuta di giustizia, ed in L. 100.000.000=, per i maggiori
costi sopportati nella produzione, a causa della necessità di
assemblare manualmente i sottopiedi e per il mancato guadagno
derivatone, o in quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse
essere determinata in corso di causa, anche in via equitativa.

Con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle prove orali formulate nella memoria istruttoria depositata in data 16/1/02 con integrale rifusione di spese, ivi comprese quelle relative all'ATP ed alle due CTU espletate, diritti ed onorari.

Della convenuta

IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: accertarsi la tardività della denuncia degli asseriti vizi e/o difetti e per l'effetto dichiararsi la decadenza dell'attrice dall'azione di garanzia per i motivi esposti in fatto ed in diritto.

IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa.

IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannarsi la Società Officina Meccanica Maiorca srl, in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Vigevano (PV) Via Carlo Erba n. 2, a tenere indenne la Società Alpe S.p.a. di quanto questa fosse condannata a corrispondere qualsivoglia titolo per i fatti di cui in premessa.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.

IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi i capitoli tutti con i testi così come indicato nella memoria ex art. 184 cpc datata 15/1/02.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6.10.2000, la F.lli Sanavia snc esponeva di aver stipulato, il 25.11.1999, con la Locat spa, per il prezzo di vecchie £. 35.000.000= oltre iva, un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto una macchina assemblatrice automatica per sottopiedi, fornita dalla Alpe spa. Detto macchinario era stato acquistato dalla Locat spa e consegnato ad essa deducendo in data 6.10.1999. Sin dall'inizio, il macchinario aveva tuttavia evidenziato gravi vizi di funzionamento e si era rivelato inidoneo all'uso, non essendo in grado di assemblare ed accoppiare regolarmente le suolette che, dopo la realizzazione, dovevano essere selezionate ad una ad una dagli operai e, in gran parte, eliminate in quanto inutilizzabili e di pessima qualità. Tale situazione era stata ripetutamente segnalata dall'attrice alla Alpe spa. Quest'ultima aveva inviato i propri tecnici, i quali avevano riconosciuto i difetti ed avevano anche cercato -peraltro invano- di porvi rimedio. L'attrice era stata quindi costretta ad accantonare il macchinario e a provvedere ad accoppiare le suolette manualmente. Per produrre manualmente la stessa quantità di sottopiedi, l'attrice aveva dovuto impiegare 2-3 operai per 8 ore al giorno, con un costo di circa vecchie £ 150.000 giornaliero per ogni operaio. A tale danno, doveva aggiungersi il costo per il pagamento dei canoni che l'attrice continuava a corrispondere alla Locat spa. Tutto ciò premesso, la F.lli Sanavia snc conveniva innanzi a questo Tribunale la Alpe spa per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi del macchinario.

La Alpe spa resisteva eccependo che il macchinario era stato consegnato all'attrice il 10.10.1999 e che nell'occasione ne era stato verificato il perfetto funzionamento. Soltanto nel mese di maggio del 2000, la convenuta aveva ricevuto dall'attore una lamentela in ordine a presunti difetti asseritamente esistenti sin dalla consegna; lamentela che essa convenuta aveva a propria volta segnalato alla società costruttrice. La convenuta eccepeva quindi la tardività della denuncia dei vizi e la conseguente decadenza del diritto alla garanzia, atteso che, secondo la stessa tesi attorea, i difetti sarebbero emersi sin dalla consegna della macchina (consegna avvenuta -come detto- il 10.10.1999). L'attrice aveva invece inviato la prima denuncia soltanto nel maggio del 2000. Oltre ad eccepire la decadenza e a negare comunque ogni responsabilità, la convenuta chiedeva di chiamare in causa la costruttrice Società Officina Meccanica Maiorca srl al fine di essere manlevata in caso di soccombenza.

Tale istanza di chiamata in causa veniva peraltro respinta da questo Tribunale con provvedimento dell'8.01.2001.

Nelle more, su istanza dell'attrice, veniva ammesso un accertamento tecnico preventivo, espletato dall'ing. Ferdinando Sabatini.

Respinta nuovamente l'istanza di chiamata in causa del terzo riproposta dalla convenuta; espletati gli incumbenti previsti dall'art. 183 c.p.c.; con ordinanza del 21.05.2002 venivano respinte le istanze istruttorie orali dedotte da entrambe le parti ed invece ammessa la CTU chiesta dall'attrice, espletata sempre dall'ing. Ferdinando Sabatini. Con ordinanza del 19.06.2003, veniva poi disposta la rinnovazione della CTU (a causa dell'omesso avviso -al consulente della convenuta- dell'inizio delle operazioni). Con l'occasione, il CTU forniva anche i chiarimenti chiesti dall'attrice.

Depositata la CTU in data 12.08.2003; la causa passa ora in decisione.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come noto, il contratto di locazione finanziaria trova la propria definizione legislativa nell'art. 17, secondo comma, della legge 2.05.1976, n.183 secondo cui per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione ai beni mobili e immobili acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione dietro versamento di un prezzo prestabilito. La mancanza di una regolamentazione legislativa, intervenuta solo in rapporti internazionali con la legge 14.07.1993, n. 259, di ratifica ed esecuzione della convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale stipulata ad Ottawa il 28.05.1988, ha determinato contrasti interpretativi sulla struttura e sulla qualificazione del contratto nei rapporti di diritto interno. La giurisprudenza è attualmente concorde (v. di recente Cass. 26.06.2000, n. 854) nel ritenere il leasing un rapporto trilaterale, in cui l'acquisto ad opera del concedente è effettuato per conto dell'utilizzatore, con la conseguenza quale elemento naturale del negozio, dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato dall'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto ed a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume direttamente l'obbligo di consegna, nè garantisce che il bene sia immune da vizi e presenti le qualità promesse, nè rimane tenuto alla garanzia per evizione (v. Cass. 11.07.1995 n. 7595 e Cass. 30.05.1995 n. 6076); e poichè è sull'utilizzatore che si appunta l'interesse al godimento della cosa che il finanziatore gli procura presso il fornitore, si realizza nella conclusione del contratto di fornitura quella medesima scissione di posizione nei confronti del terzo contraente, che si presenta nel caso di contratti conclusi dal mandatario in nome proprio e nell'interesse del mandante, con la conseguenza che, in virtù dell'art. 1705, secondo comma, c.c., va riconosciuta all'utilizzatore la legittimazione almeno a far valere le azioni tese dell'adempimento del contratto di fornitura ed al risarcimento del danno da inesatto adempimento (v. Cass. 2.11.1998 n. 10926 e Cass.30.06.1998 n. 6412). Nel contratto di locazione finanziaria all'utilizzatore può essere riconosciuta una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa, non solo attraverso specifiche clausole contrattuali, ma anche nel caso contrario, perchè con il contratto in questione l'utilizzatore, nell'ambito della scheda del mandato senza rappresentanza, si appropria degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal concedente (v. Cass. 2.10.1998 n. 1785).

La possibilità -per l'utilizzatore- di agire senza coinvolgere il concedente, va invece esclusa quando venga chiesta la risoluzione del contratto, perchè la prestazione del fornitore deve ritenersi essenziale (art. 1459 c.c.). Nel contratto di locazione finanziaria, il concedente è litisconsorte necessario nel processo promosso dall'utilizzatore nei confronti del fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto per vizi della cosa (v. cit. Cass. 26.01.2000 n. 854).

Tornando ora alla fattispecie concreta, va constatato che l'attrice (utilizzatrice), non ha chiesto la risoluzione del contratto, ma si è limitata a chiedere il risarcimento dei danni. Da ciò consegue che -correttamente- non è stata convenuta in giudizio anche la concedente Locat spa, in quanto non ve ne era la necessità.

Passando quindi all'esame dell'eccezione di decadenza del diritto alla garanzia a causa della asserita tardiva denuncia dei vizi, va ricordato che, a norma dell'art. 1495, primo comma, c.c., il compratore decade del diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. Il comma successivo prevede che la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

Il giurisprudenza è pacifico che il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, da parte del venditore, può avvenire, oltre che in maniera espressa, anche per *facta concludentia*, i quali ben possono consistere nella esecuzione di riparazioni o di sostituzioni, ovvero nella predisposizione di una attività univocamente diretta al conseguimento o al ripristino della piena e normale funzionalità dell'oggetto della vendita. In relazione a tale principio, non è stato ritenuto censurabile il convincimento del giudice di merito, il quale aveva ritenuto che l'invio, a più riprese, di alcuni tecnici, doveva interpretarsi come riconoscimento dei vizi e del proposito di eliminarli, poichè, se si fosse trattato di un semplice controllo, sarebbe stato sufficiente l'esame della macchina da parte di uno solo di essi (v. Cass. 8.01.1979 n. 87 e Cass. 3.03.1971 n. 551). Oltre che in forma espressa, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta può avvenire anche tacitamente, e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza del diritto alla garanzia. In particolare, ciò si verifica quando il venditore provvede ad effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici, ovvero si offre di far riparare o sostituire la cosa venduta, poichè con tali comportamenti egli dimostra di aver accettato la denuncia dei vizi da parte dell'acquirente, senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività, e di aver ritenuto proprio obbligo procedere alla loro eliminazione, riconoscendo implicitamente, ma inequivocabilmente, che la denuncia era fondata (v. Cass. 16.07.2002 n. 10288). E' ravvisabile la rinuncia, per *facta concludentia*, del venditore ad eccepire la decadenza -rientrante nella disponibilità delle parti- del compratore dalla garanzia per vizi se, malgrado la denuncia oltre il termine di 8 giorni dalla scoperta, il venditore ha inviato un proprio tecnico per esaminare il guasto ed ha richiesto l'invio del bene per tentarne la riparazione (v. Cass. 24.04.1928 n. 4219 e Cass. 12.06.1957 n. 6641).

Ciò premesso in punto di diritto, nella fattispecie concreta i rapporti di intervento prodotti dall'attrice sub docc. 8,9 e 10, attestano che la convenuta è intervenuta in ben 3 occasioni al fine di tentare di porre rimedio ai vizi del macchinario. La stessa convenuta, inoltre, nei capitali nn. 4,5 e 6 della memoria istruttoria depositata il 16.01.2002, ha ammesso di aver avvisato la ditta costruttrice, la quale avrebbe anche inviato un proprio tecnico a visionare il macchinario. Alla luce di ciò, l'eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia, sollevata dalla convenuta, deve essere respinta.

Passando quindi ai vizi, la loro effettiva esistenza è stata accertata, sia in sede di ATP che in sede di CTU, dall'ing. Ferdinando Sabatini, il quale ha escluso che il macchinario possa essere utilizzato dall'attrice.

Appurata così l'inutilizzabilità del macchinario sin dall'inizio, passando ora alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice, ritiene il Tribunale di condividere le considerazioni esposte sempre dall'ing. F. Sabatini a pag. 7 e ss. della CTU depositata il 12.08.2003, in merito al compenso pagato dall'attrice ai propri dipendenti, costretti a svolgere le operazioni che avrebbe dovuto svolgere il macchinario. Il CTU ha stimato il danno in complessive vecchie £ 24.700.000 (pari ed attuali E 12.756,49). Tale danno -ha correttamente accertato il CTU- va riferito al periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella della constatazione dell'incapacità della macchina di fornire la prestazione richiesta, epoca che può essere concretamente riferita al momento del deposito dell'ATP (8.05.2001), e quindi per un periodo complessivo di 19 mesi. Il danno corrispondente ammonta a vecchie £. 24.700.000 (v. pag. 9 della CTU depositata il 12.08.2003). Su tale somma di E 12.756,49 sono dovuti anche gli interessi legali e la rivalutazione ISTAT dal 12.08.2003 (data di deposito della CTU).

La seconda e ultima voce di danno lamentata dall'attrice, consiste in canoni di leasing inutilmente pagati alla Locat spa per un macchinario rivelatosi non funzionante.

A differenza di quanto ritenuto dall'ing. F. Sabatini (v. pag. 7 della CTU dep. il 12.08.2003), ritiene il Tribunale che non sia possibile riconoscere all'attore il risarcimento dell'intero prezzo della locazione finanziaria (vecchie £. 40.703.925 oltre IVA). Bisogna infatti considerare che il contratto di leasing del 25.11.1999 (v. doc. 1 att.), prevedeva una durata di 60 mesi, vale a dire di 5 anni (con scadenza, quindi l'1.10.2004). Dalla medesima CTU (v. pag.3) emerge inoltre che nel sopralluogo del 2.07.2003, l'ing. Tommasi (CT della convenuta) aveva manifestato la disponibilità della società fornitrice ad eseguire gli interventi necessari al fine di rendere funzionante il macchinario. L'attrice rifiutò tuttavia ogni intervento (v. pagg. 6 e 7 della CTU). Dagli atti di causa, non risulta invece che, in precedenza, l'attrice avesse mai rifiutato gli interventi di riparazione. Le contrarie affermazioni del CTP ing. L. Tommasi, allegate nel doc. 1 alla CTU, restano quindi indimostrate.

Avendo dunque l'attrice rifiutato le riparazioni offerte il 2.07.2003, essa non può avere diritto al rimborso dei canoni pagati da tale data sino alla scadenza del leasing (ultima rata l'1.10.2004): si tratta di 16 canoni (luglio-dicembre 2003 = 6 canoni; gennaio-ottobre 2004 = 10 canoni). Dal canone complessivo di vecchie £. 40.703.925 + IVA, vanno allora detratti 16 canoni, ciascuno di vecchie £. 630.575 + IVA (pari a complessive vecchie £. 10.089.200 + IVA). L'attrice ha pertanto diritto al rimborso di sole vecchie £. 30.614.725 + IVA (20%), per complessivi £. 18.973,43. Tali sono i canoni complessivi pagati inutilmente dall'attrice alla Locat spa, che la convenuta deve quindi rimborsare alla prima.

Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrono dalle data dei singoli pagamenti al saldo.

Per completezza di motivazione, va infine evidenziato che la convenuta mai ha eccepito la non risarcibilità dei danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227, secondo comma C.C.). Si tratta, come noto, di circostanza che non può essere rilevata d'ufficio, ma che deve essere eccepita dalla parte (v. Cass. 16.11.1992 n. 12267; e Cass. 12.07.1974 n. 2110, in Giur. It, 1975, I, 1, 70). Poichè nessuna eccezione del genere risulta essere stata tempestivamente sollevata dalla convenuta entro il termine perentorio previsto dall'art. 180, secondo comma, c.p.c., ecco per quale motivo questo Tribunale, non ha esaminato il motivo per cui l'attrice, invece di continuare a pagare i canoni di locazione, non ha ritenuto di risolvere il contratto di leasing; nè è stato considerato per quale ragione la medesima attrice non ha ritenuto di acquistare un'altra macchina, invece di utilizzare i propri dipendenti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza (comprese quelle di ATP e di CTU).

P.Q.M.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di E 12.756,49 con interessi legali e rivalutazione dal 12.08.2003, nonché la somma di E 18.973,43 con interessi legali e rivalutazione dalle date dei singoli pagamenti al saldo.

Condanna inoltre la convenuta a rifondere all'attrice le spese di giudizio, comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate in E 300,00 per spese, E 2.319,00 per diritti ed E 2.360,00 per onorari, oltre spese generali.

Pone infine le spese vive di ATP e di CTU (rectius, il compenso del CTU), definitivamente a carico della convenuta.

Padova, 13.09.2004

La presente sentenza è stata depositata in Cancelleria, addì 24/09/2004
